



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.;

VISTO l'articolo 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2;

VISTA la legge 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura";

VISTO l'articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2009 recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale" (GURI n. 93 del 22 aprile 2010);

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 agosto 2014 (GURI n. 291 del 16 dicembre 2014), recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica", adottato in attuazione dell'articolo 5

del decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole 4 dicembre 2009;

VISTA la "scientific opinion" dell'EFSA (European Food Safety Authority) del 1° dicembre 2015 relativo alla infestazione da *Aethina tumida* in Italia pubblicato il 15 dicembre 2015, che ha messo in evidenza come il controllo delle movimentazioni di materiale apistico risulti essere una delle misure più efficaci per rallentare la diffusione della infestazione;

CONSIDERATO che la recente infestazione da *Aethina tumida* ha messo in evidenza la necessità di disporre di adeguate informazioni circa le movimentazioni di materiale apistico vivo sul territorio nazionale al fine di poter effettuare una efficace sorveglianza epidemiologica;

CONSIDERATO che la conoscenza delle movimentazioni di materiale apistico vivo è necessaria anche per la sorveglianza e il controllo di altre malattie delle api;

TENUTO CONTO che il manuale operativo dell'anagrafe apistica contenuto nell'allegato al decreto 11 agosto 2014 prevede, nelle disposizioni finali e transitorie, che il Ministero della salute di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con dispositivo della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari fornisca, se ritenuto necessario, indicazioni tecniche in merito alla variazione della tipologia di movimentazioni di cui al punto 7.2 del medesimo manuale, per le quali è prevista la registrazione nella Banca Dati Apistica nazionale nonché alla identificazione dei singoli alveari.

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente dispositivo fornisce disposizioni e indicazioni per la comunicazione e registrazione nella Banca Dati Apistica nazionale delle movimentazioni sul territorio nazionale di materiale apistico vivo.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente dispositivo si intende per BDA la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale gestita dal Centro Servizi Nazionale per l'anagrafe zootecnica (CSN), già istituito presso l'IZS Abruzzo e Molise di Teramo, come definita dall'articolo 2 del decreto interministeriale 4 dicembre 2009.

Articolo 3 (Registrazione delle movimentazioni)

1. Al fine di consentire un'efficace sorveglianza delle malattie delle api, l'apicoltore o chiunque detiene api a qualsiasi titolo, registra nella BDA, direttamente o tramite persona delegata, le informazioni relative agli spostamenti di alveari, pacchi d'ape o api regine, effettuati a qualsiasi fine ivi compresi quelli per attività di nomadismo o per servizio di impollinazione.

2. In deroga al comma precedente gli spostamenti da e verso apiari della medesima proprietà che avvengono all'interno della stessa provincia e che non determinano l'attivazione o la disattivazione di un apiario non devono essere registrati in BDA.
3. Le informazioni relative alle movimentazioni di cui al precedente comma 1 devono essere registrate in BDA, tramite la compilazione dell'Allegato al presente dispositivo, prima di iniziare lo spostamento o, al più tardi, contestualmente all'inizio dello stesso.
4. Fatte salve limitazioni di carattere sanitario vigenti, l'apicoltore può, se necessario, modificare o integrare le informazioni registrate in BDA relative alle movimentazioni al massimo entro 7 giorni dall'avvenuto spostamento, fermo restando l'obbligo di garantire la tracciabilità delle modifiche effettuate.
5. In deroga ai commi 1 e 3, le movimentazioni di api regine possono essere comunicate in maniera cumulativa alla BDA con cadenza mensile mediante la compilazione di apposito file entro la fine del mese successivo a quello in cui si sono verificate le movimentazioni.
6. Gli adempimenti previsti dal presente dispositivo sono attuati in maniera da consentire la piena operatività delle disposizioni in esso contenute entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.

Articolo 4

(Identificazione individuale delle arnie)

1. Ai fini della efficace applicazione dell'articolo 3 del presente dispositivo, l'apicoltore può identificare univocamente ogni singola arnia degli apiari in proprio possesso mediante apposizione di un codice identificativo costituito dal codice identificativo dell'apicoltore, di cui al punto 6.1 del Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale allegato al decreto del Ministero della Salute 11 agosto 2014, seguito da un ulteriore codice univoco identificativo dell'arnia.
2. Il codice identificativo di cui al precedente comma 1 deve essere apposto in maniera indelebile e registrato in BDA.

Articolo 5

(Modifica Allegato C)

1. L'allegato C al Manuale operativo di cui al decreto del Ministero della Salute 11 agosto 2014 è sostituito dall'Allegato al presente dispositivo.

Il presente dispositivo è pubblicato nel sito internet del Ministero della Salute e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Roma, 22 NOV. 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Silvano Borrelli



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Emilio Gatto

